

18. rileva che, secondo la relazione della Corte, al fine di agevolare la transizione da Londra ad Amsterdam, l'Agenzia ha concesso un'indennità di viaggio supplementare a ciascun membro del personale che si è trasferito ad Amsterdam e ai membri del loro nucleo familiare, pari a 1 227 EUR a persona, calcolata come importo forfettario basato sul prezzo di un biglietto in classe business anziché su una tariffa in classe economica come stabilito nello statuto dei funzionari; osserva che l'Agenzia ha versato sia l'indennità di viaggio statutaria sia l'indennità di viaggio straordinaria a 481 membri del personale dell'Agenzia e a 524 membri delle loro famiglie, importo che in totale ammontava a un esborso di 1 263 305 EUR rispetto ai 30 562 EUR se fosse stata applicata solo l'indennità statutaria, mentre l'importo totale che dovrebbe essere erogato per l'indennità di viaggio straordinaria è pari a 1 477 743 EUR;
19. prende atto degli sforzi compiuti per migliorare il benessere del personale, in particolare per quanto riguarda i servizi di consulenza, le attività sportive e il programma di apprendimento in materia di benessere;
20. esprime preoccupazione per le notevoli dimensioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia che rendono difficile il processo decisionale e generano costi amministrativi considerevoli;
21. incoraggia l'Agenzia a portare avanti lo sviluppo di un quadro strategico a lungo termine per le risorse umane, che affronti l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, l'orientamento e lo sviluppo della carriera lungo tutto l'arco della vita, l'equilibrio di genere, il telelavoro, l'equilibrio geografico e l'assunzione e l'integrazione delle persone con disabilità;
22. rileva che l'Agenzia ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; prende atto del fatto che un presunto caso di molestie è stato denunciato ed esaminato nel 2019 nell'ambito della procedura formale;
23. riconosce l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sulle attività dell'Agenzia e prende atto delle spese aggiuntive che ne sono derivate e che ammontano a 51,44 milioni di EUR, inclusi i costi per il personale, gli uffici e gli spazi di lavoro associati al trasferimento dell'Agenzia da Londra ad Amsterdam; si compiace del grado di mantenimento della qualità e della continuità delle operazioni dell'Agenzia durante il trasferimento;

Sostenibilità

24. accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'Agenzia per creare un luogo di lavoro rispettoso dell'ambiente e tutte le misure prese dall'Agenzia per ridurre la sua impronta di carbonio e il suo consumo energetico, e per sviluppare un flusso di lavoro privo di supporti cartacei;
25. accoglie con favore il fatto che il nuovo edificio dell'Agenzia che essa occupa dal gennaio 2020 sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e alimentato con energia elettrica proveniente al 100 % da fonti energetiche rinnovabili (impianti eolici e pannelli solari);
26. invita l'Agenzia, per quanto riguarda la sua sede centrale di recente istituzione, a prestare la dovuta attenzione al mix energetico delle sue fonti di energia elettrica e a incoraggiare l'approvvigionamento di energia elettrica generata da fonti energetiche rinnovabili, nonché ad adottare tutte le misure e le soluzioni possibili rispettose dell'ambiente;

Appalti

27. osserva che anche lo strumento di presentazione elettronica delle offerte è stato attuato con successo ed è in uso dall'inizio del 2019 e che lo strumento di fatturazione elettronica è in fase di attuazione; invita l'Agenzia a riferire in merito allo stato della sua attuazione;
28. osserva che nel 2019 l'Agenzia ha svolto procedure di appalto per i contratti necessari relativi all'edificio permanente di Amsterdam, come l'appalto relativo a un nuovo prestatore di servizi medici nella sua nuova sede;
29. rileva che, secondo la relazione della Corte, nel 2019 l'Agenzia ha avviato una procedura di appalto riguardante la fornitura di stampanti e la gestione della zona adibita al carico merci presso la nuova sede dell'Agenzia ad Amsterdam, e che tali voci non erano collegate ma erano tuttavia combinate in un unico lotto di gara, per un importo totale stimato di 6 200 000 EUR nell'arco di un periodo massimo di 6 anni; che, secondo la relazione della Corte, per tale gara sono pervenute soltanto due offerte; constata e sostiene la posizione della Corte secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici devono suddividere i contratti in lotti per agevolare un'ampia concorrenza e consentire agli offerenti parità di accesso alle procedure di appalto;

